



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante modifica del D.M. 30 luglio 2010, n. 11954, concernente l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Repertorio atti n. 44 /CSR del 7 marzo 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta del 7 marzo 2019,

VISTO il Regolamento (CE) 834/2007, del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche, relativo alla *produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione del 5 settembre 2008, recante *modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007* ;

VISTO in particolare il Regolamento (CE) n. 710/2009, della Commissione del 5 agosto 2009, che modifica il Regolamento (CE) 889/2008 per quanto riguarda l'introduzione di *modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, modifica il Regolamento 889/2008 per quanto riguarda *l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologica ed i prodotti consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica*;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2016, modifica il Regolamento (CE) 889/2008 per quanto riguarda gli *alimenti biologici destinati a taluni animali di acquacoltura biologica*;



AA




Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica, nel testo diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota n. 3897 del 5 marzo 2019 (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Eugenio Gallozzi



IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

RR

40/100

RR



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano*

Servizio Politiche Agricole e Forestali

Codice sito n. 4.18/2019/12

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0003897 P-4.37.2.18
del 05/03/2019**



22613357

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Ufficio legislativo

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano

CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano

CSR PEC LISTA 3

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore della Commissione
Politiche Agricole

assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore della Regione
Lombardia

Coordinatore Vicario della
Commissione Politiche Agricole

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

Al Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali

Gabinetto

ao.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it

Ufficio legislativo

ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Schema di Decreto ministeriale che modifica il Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, recante *Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;


VISTO in particolare il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

VISTO il Reg. (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (ce) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

VISTO il Reg. (UE) n. 1358/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica

VISTO il Reg. (UE) n. 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

VISTO il Reg. (UE) 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante *Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.*

VISTO il Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954 recante *Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.*

VISTO il Decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 recante *Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.*

ACQUISITO il parere tecnico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) del 5 luglio 2018 Prot. N. 32575 in ordine all'opportunità di conservare e/o modificare la distanza minima tra unità di produzione biologiche e non biologiche negli allevamenti italiani di molluschi bivalvi al fine di salvaguardare la corretta applicazione del metodo di produzione biologico in acquacoltura;

CONSIDERATO che il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018 Prot. N. 32575 ha evidenziato come le condizioni meteo-marine degli ambienti italiani dove viene svolta la venericoltura rappresentano una situazione naturale che determina un'adeguata separazione tra le unità di produzione;

CONSIDERATO che il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018 Prot. N. 32575 ha rappresentato la non sussistenza, per l'Italia, di ragioni tecnico-scientifiche a supporto del mantenimento di una distanza minima tra unità di produzione biologiche e unità di produzione non biologiche di taluni tipi di allevamenti;

CONSIDERATE le caratteristiche tecnico-strutturali degli allevamenti italiani di molluschi bivalvi;

MP



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

RITENUTO opportuno armonizzare il settore dell'allevamento biologico di molluschi bivalvi al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi;

SENTITO il Tavolo Tecnico Permanente sull'Agricoltura Biologica in data 1 febbraio 2018;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno XXXX.

DECRETA

Articolo 1

L'articolo 2, comma 1, punto 1, primo capoverso del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“ 1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 *ter*, paragrafo 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve essere garantita un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unità di produzione biologica a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.”

Articolo 2

L'articolo 2, comma 1, punto 3 del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“1.3) Per “valutazione equivalente” di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli otto criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Nell'articolo 2, comma 1, punto 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“1.4) Il “piano di gestione sostenibile” di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla procedura di notifica di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20, e aggiornato annualmente.





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 4

L'articolo 3, comma 1, punto 1 del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 ter, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente Decreto. Nel caso della molluschicoltura, qualora non sia possibile garantire un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri.”

Articolo 5

Nell'articolo 3, comma 2, punto 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 3 comma 1) del presente Decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.”

Articolo 6

L'articolo 3, comma 2, punto 3 del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 25 *quater*, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle Regioni.”

Articolo 7

Nell'articolo 3, comma 4, punto 1 la dicitura “... Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio SAQ X – Agricoltura biologica (di seguito Ministero)” è sostituita dalla seguente “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI1 (di seguito Ministero)”.

198



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 8

Il presente Decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma,

Gian Marco Centinaio

MM